Comune di Arsiè

Comune di Arsiè

Provincia di Belluno

Piazza Guglielmo Marconi, 1 - 32030 ARSIE' (BL)
P.IVA 00207780255
www.comune.arsie.bl.it
Posta certificata: *arsie.bl@cert.ip-veneto.net*

Lago del Corlo

Forte Leone

PEFC
18-22-01/68

Responsabile procedimento: Plozner Mauro
Referente pratica: Plozner Mauro

Arsié, 30.03.2015
Prot. n. 1856

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI ARSIÈ

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE
UFFICIO RAGIONERIA
Visione atti procedimento presso: ufficio ragioneria nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Tel. 0439/59093 - fax 0439/750000

1. Premessa.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)",* ha introdotto diverse modifiche alla disciplina in materia di società partecipate.

Le norme di tale legge che hanno interessato la materia citata sono contenute all'art. 1, commi da 609 a 612. In particolare, il comma 612, prevede che "*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire …*".

Non appare superfluo evidenziare in questa sede il continuo susseguirsi, negli ultimi anni, di continue modifiche normative, che hanno reso necessario per gli enti locali procedere più volte ad analisi e ad azioni sulle proprie partecipazioni societarie tese agli obiettivi di volta in volta individuati dalla normativa statale.

A tale proposito si evidenzia che il Comune di Arsiè ha sempre provveduto, nei termini previsti, agli adempimenti richiesti dalla legge. Si ricorda l'analisi sulle partecipazioni societarie, effettuata con delibera di consiglio comunale del 18.07.2014, n. 18 ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge 24.12.2007 n. 244. A seguito di tale ricognizione, è stata confermata l'utilità del mantenimento delle quote societarie della Val Cismon Cooperativa Sociale la quale svolge per il Comune importanti servizi sociali connessi alle attività istituzionali dell'Ente.

Il Commissario straordinario per la revisione della spesa, in data 7 agosto 2014, ha redatto il Programma di razionalizzazione delle partecipate locali, redatto sulla base di quanto previsto dall'articolo 23 del d.l. del 24 aprile 2014 , n. 66 convertito, con modificazioni, nella legge del 23 giugno 2014, n. 89, analizzando la situazione delle società partecipate dalla pubblica amministrazione sul territorio nazionale, rilevando situazioni anomale di inefficienza, bilanci in perdita, bilanci non presentati, società che svolgono attività non coerenti con le finalità istituzionali degli enti soci. Il programma ha poi individuato specifiche strategie che lo Stato potrebbe decidere di adottare con la finalità di provocare efficientamento, semplificazione, risparmi economici e, nel contempo, per garantire la concorrenza e il mercato. La strategia da attuare in relazione alle società pubbliche è basata su quattro cardini:

- circoscrizione del campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante, rafforzando quanto previsto in proposito dalla legge finanziaria del 2008;
- introduzione di vincoli diretti su varie forme di partecipazioni;
- fare ampio ricorso alla trasparenza e alla pressione dell'opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo;
- promozione dell'efficienza delle partecipate che rimarranno operative e dell'aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili per sfruttare al meglio le economie di scala.

Nella legge di stabilità 2015 è stato scelto di perseguire alcune delle azioni individuate dal programma di razionalizzazione, prevedendo che gli enti pubblici, interessati dalla norma, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse, anche tenendo conto di alcuni criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

2. Principi generali del piano.

Il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del comune di Arsiè, si ispira ai seguenti principi generali richiamati dall'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

-Coordinamento della finanza pubblica. Tale postulato è rivolto a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

-Contenimento della spesa pubblica. Il contenimento della spesa pubblica, in una situazione di penuria di risorse pubbliche, è divenuto un elemento imprescindibile dell'azione amministrativa. Esso si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.

-Buon andamento dell'azione amministrativa. Il principio del buon andamento dell'azione amministrativa esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività. Esso è una sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. Nel principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa l'articolo 97 della Costituzione italiana individua i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione.

-Tutela della concorrenza e del mercato. La Corte costituzionale ritiene che nel concetto di tutela della concorrenza convivono un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici; un profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l'instaurazione di assetti concorrenziali. Con la sentenza n. 14 del 2004, la Corte rileva che il concetto di concorrenza deve riflettere quello operante a livello comunitario, che comprende gli interventi regolativi, la disciplina *antitrust* e le misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Si vuole eliminare tutte quelle situazioni nelle quali l'ente pubblico, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione, svolga un'azione distorsiva della concorrenza con le intese e gli abusi di posizione dominante.

3. Esame dei criteri di razionalizzazione.

I criteri attraverso cui effettuare l'individuazione delle misure di razionalizzazione da porre in essere in relazione alle partecipazioni societarie del Comune, sono quelli indicati all'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e sono:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Società e partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

L'espressione utilizzata dal legislatore si richiama alla previsione del dell'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007, in relazione alla quale il comune di Arsiè aveva già effettuato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, valutando, con delibera di consiglio comunale del 18.07.2014 , n. 18, che le stesse fossero coerenti e funzionali con le finalità istituzioni dell'ente. Nella relazione tecnica allegata al presente piano, è stata esaminata l'indispensabilità della partecipazione diretta dell'ente.

Società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

Dalla verifica del numero di dipendenti della società partecipata dal comune di Arsiè, si rileva che non ricorre l'ipotesi prevista dalla legge.

ragione sociale	n. dipendenti al 31/12/2013
Val Cismon Società Cooperativa Sociale	44

Partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate
Non si riscontrano partecipazioni del Comune in società che svolgono attività analoghe o similari, considerata l'unicità della partecipazione societaria.

Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica
Non si riscontra la possibilità di dare seguito all'ipotesi di aggregazione di società che svolgono attività analoghe o similari, considerata l'unica partecipazione societaria del comune di Arsiè.

Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni
Allo stato attuale non appare possibile un ulteriore riduzione dei costi degli organi societari, in quanto la situazione è la seguente:
- **Val Cismon Società Cooperativa Sociale**: Presidente € 14.150,78; consiglio di amministrazione € 0,00; organo di revisione contabile (non presente).

Il Sindaco
Luca Strappazzon

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.